

Disposizioni operative per il riconoscimento di CFU ai rappresentanti degli studenti

PREMESSA

Il presente documento definisce gli aspetti operativi riguardanti l'attribuzione di specifici CFU a quei Rappresentanti degli studenti che abbiano partecipato attivamente, nel corso del loro mandato, ai lavori degli organi collegiali di appartenenza, come riconoscimento del tempo dedicato e dell'impegno profuso.

Nella seduta del 18 aprile 2016, il Senato Accademico ha deliberato:

- A. di approvare la proposta di riconoscere, su richiesta dell'interessato, in termini di CFU la partecipazione attiva da parte dei Rappresentanti degli studenti ai lavori degli organi collegiali nei quali risultino eletti/nominati, quali CFU in sovrannumero rispetto quelli quantitativamente e qualitativamente necessari per il conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale e quindi extra curriculari;
- B. di stabilire il numero massimo di CFU riconoscibili in tre, con la precisazione che la determinazione del numero stesso dovrà essere correlata al numero e alla continuità nelle presenze oltre che alla partecipazione attiva ai lavori, risultante dai verbali delle riunioni degli organi stessi;
- C. le modalità operative per la presentazione della richiesta di riconoscimento, di verifica della sussistenza dei presupposti, i termini e la procedura per il riconoscimento e la registrazione in carriera formeranno oggetto di apposito documento che verrà elaborato dal Settore, in collaborazione con il Presidio di Qualità.

PARTE I: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE

1. Il Rappresentante degli studenti eletto o nominato negli organi centrali o nelle strutture che svolga il suo compito in modo attivo e con un certo grado di continuità, come stabilito dal successivo punto 5, acquisisce tre CFU, come riconoscimento di un'esperienza utile per lo sviluppo di competenze trasversali di carattere generalista, che integrano e arricchiscono le specifiche conoscenze disciplinari, oltre a favorire lo sviluppo di abilità comunicative.
2. I CFU di cui al punto 1 vengono conteggiati in sovrannumero rispetto a quelli quantitativamente e qualitativamente necessari per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale e quindi sono extra curriculari.
3. I CFU di cui al punto 1, acquisiti nel corso del mandato del Rappresentante degli studenti, non sono cumulabili con quelli derivanti da mandati ulteriori, anche se presso organi diversi, nell'ambito della carriera riguardante lo stesso corso di studio.
4. A richiesta dello studente, il Corso di Studio potrà stabilire se tali CFU possano essere utilmente inseriti nelle "Altre attività formative" volte ad acquisire ulteriori conoscenze nell'ambito di quelli necessari per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale o tra i crediti a scelta, previa valutazione della coerenza con il progetto formativo dello studente e in conformità con il Regolamento Didattico del Corso di Studio.
5. Il diritto all'acquisizione dei CFU di cui al punto 1 viene maturato dal Rappresentante che prenda parte in modo attivo ad un congruo numero di sedute dell'organo di appartenenza o di sue commissioni, alle quali sia stato convocato durante il suo mandato: il soddisfacimento della condizione viene desunto dai verbali delle sedute o dei lavori in commissione. **La percentuale minima di sedute a cui saranno tenuti a partecipare gli studenti per poter accedere al riconoscimento dei CFU è pari al 60%, calcolata tenuto conto del numero di sedute a cui il Rappresentante è stato convocato. Il diritto viene maturato dopo avere svolto almeno 1 anno di mandato.**
6. Il Rappresentante degli studenti **che** intenda far valere il diritto di cui al punto precedente, deve presentare domanda al Presidente (Direttore, Coordinatore o equivalenti) dell'organo di appartenenza almeno un mese prima della seduta di laurea e, ad eccezione dei casi di incompatibilità delle date, dopo avere svolto il periodo minimo di attività come da punto 5.
7. Il diritto di cui al punto 5 viene certificato dal **Presidente (Direttore, Coordinatore o equivalente)** sulla base della **annotazione**, effettuata da parte della segreteria competente **o del Presidente stesso**, delle sedute alle quali il Rappresentante ha partecipato attivamente (**vedi punto 5**). **La dichiarazione, sottoscritta dal Presidente (Direttore, Coordinatore o equivalente) dovrà essere trasmessa per via telematica o cartacea alla Segreteria Studenti**

competente. In caso di controversie il Presidente o il Rappresentante possono richiedere l'intervento arbitrale del Presidio di Qualità, al quale possono essere sottoposti quesiti preventivi sull'applicazione.

8. L'inserimento dei CFU di cui al punto 1 nella carriera dello studente viene effettuato da parte della Segreteria Studenti cui compete la gestione della carriera dello studente in questione.

Approvato dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 14/07/2020